

REGIME FORFETTARIO Cosa cambierà nel 2022

Gentile Associato,

novità in vista nel 2022 per i forfettari: si sta valutando la possibilità di introdurre la **fatturazione elettronica** per chi opera con il regime forfettario. Regime che, con ogni probabilità, verrà poi rimodulato dalla **riforma fiscale**: un meccanismo transitorio accompagnerà il contribuente nella transizione al regime ordinario di tassazione, prevedendo, nell'ipotesi in cui in un determinato periodo d'imposta consegua un ammontare di ricavi/compensi superiore all'attuale soglia (ma inferiore a un tetto opportunamente individuato), l'introduzione di un regime opzionale, con scelta irrevocabile da parte del soggetto passivo, per la continuazione del regime forfettario nei due periodi d'imposta successivi.

Il 2021 volge al tramonto e alcune novità coinvolgeranno anche il regime dei forfettari. In particolare, alcune novazioni sono previste con la legge di Bilancio 2022: in particolare, è all'ordine del giorno la **possibilità di introdurre dal 2022 la fatturazione elettronica** per chi opera con il regime forfettario; obbligo che coinvolge attualmente solo quanti, pur avendo opzionato per la *flat tax*, erogano servizi per la Pubblica Amministrazione.

Il regime forfettario verrà, con ogni probabilità, rimodulato già il prossimo anno nell'ambito della riforma fiscale tenendo conto dei suggerimenti delle Commissioni Finanze.

Il regime dei forfettari è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/214) e poi è stato riformato sia dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) e infine, dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 190/2019); la legge di Bilancio 2020 ha cambiato i parametri di accesso. Il forfettario è un "regime naturale" e consiste nell'applicazione di un'aliquota di tassazione fissa su ricavi e compensi fino a un massimo di 65.000 euro annui.

Il calcolo delle imposte è piuttosto semplice: è necessario moltiplicare l'importo fatturato per l'aliquota fiscale (del 5% o 15%) e successivamente moltiplicare per il coefficiente di redditività associato alla tipologia di attività esercitata. In caso si svolgano più lavori corrispondenti a diversi codici ATECO bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Trattandosi di regime naturale, il contribuente può entrare ed uscire dall'agevolazione a seconda dei ricavi generati. Una volta uscito dal regime, però, non potrà più beneficiare dell'aliquota sostitutiva (di IRPEF e addizionali) ridotta al 5%.

Ad esempio: Si supponga che un professionista abbia aperto la partita IVA nel 2018 e che nel 2020 abbia conseguito compensi professionali per 90.000 euro. Nel 2021, avendo superato il tetto di 65.000 euro, è stato costretto a transitare verso il regime ordinario; se nel 2021 il professionista non ha superato il tetto previsto dal regime agevolato può rientrare dal 2022 nel regime forfettario anche se con un incremento dell'aliquota al 15%.

L'attuale regime forfettario, secondo la Commissione, **inibisce la crescita dimensionale** e ritiene quindi indispensabile l'introduzione di un **meccanismo transitorio** che accompagni il contribuente verso la transizione al regime ordinario di tassazione favorendone, indirettamente, la crescita dimensionale. Il regime transitorio suggerito parrebbe prevedere, nell'ipotesi in cui il contribuente in un determinato periodo d'imposta consegua un ammontare di ricavi o compensi superiore

all'attuale soglia (ma inferiore a un tetto opportunamente individuato), l'introduzione di un regime opzionale, con scelta irrevocabile da parte del soggetto passivo d'imposta, per la continuazione del regime forfetario nei due periodi d'imposta successivi. In particolare, il contribuente, nei successivi due periodi d'imposta, sarebbe tenuto a dichiarare un volume d'affari incrementato di almeno il 10% rispetto a quello di ciascun anno precedente. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di riferimento potranno, secondo questa tesi, essere aumentate, per il biennio in analisi, rispettivamente, dal 15 al 20% e dal 5 al 10%.

Ulteriore misura di accompagnamento consterebbe nella limitazione dei **poteri di accertamento dell'Agenzia delle Entrate** per il periodo di vigenza dell'opzione; al termine del biennio agevolato, i contribuenti che hanno esercitato irrevocabilmente l'opzione fuoriuscirebbero definitivamente dal regime forfetario.

In termini di **fatturazione elettronica**, l'Esecutivo ha proposto alla Commissione Europea la proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024, **con l'estensione dell'adempimento al regime forfetario**.

Il *framework*, nel quale si muove anche la riforma fiscale, è quello di contrastare l'evasione fiscale e pertanto l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica appare scontata. Con l'ampliamento dell'obbligo dell'adempimento a tutti i contribuenti in *flat tax*, l'Agenzia delle Entrate disporrebbe delle informazioni necessarie a predisporre registri, liquidazioni e anche dichiarazioni IVA precompilate e, ancora, potrebbe verificare in automatico il rispetto dei parametri previsti per la stessa permanenza nel regime agevolato.

Parametrando i livelli di efficienza fiscale tra la *flat tax* e il regime ordinario, considerando l'incidenza statistica delle detrazioni per oneri della sezione I del quadro RP, la presenza di figli a carico, rendeva conveniente la tassazione ordinaria fino a 15.000 euro; la permanenza nel regime agevolato, con carichi di famiglia, risulta, infatti, svantaggiosa fino a circa 20.000 euro di ricavi l'anno. Tendenza destinata, ovviamente, a invertirsi al crescere del reddito in funzione del numero dei familiari a carico e dell'impatto dell'attuale meccanismo di funzionamento in vigore delle altre detrazioni.

L'introduzione dell'assegno unico, indirettamente, spingerà però ad attente ed ulteriori ponderazioni: l'incidenza delle imposte ordinarie è inferiore al 15% solo con coniuge a carico ed entro 15.000 euro; in tutti gli altri casi risulta, invece, svantaggioso (l'onere varia tra 500 e 2.600 euro) il regime progressivo.

Emerge, tuttavia, che l'appetibilità della *flat tax* è destinata a crescere con l'entrata in vigore nel 2022 dell'**assegno unico** e senza, tra l'altro, considerare l'ulteriore impatto che avranno la rimodulazione degli scaglioni IRPEF e la possibilità di cedere il credito nell'ambito del Superbonus: si stima che ulteriori 300.000 autonomi troveranno convenienza ad abbandonare la progressività per muoversi verso il regime forfetario in controtendenza alla logica di fondo che avrebbe dovuto sostenere, invece, le aggregazioni e la crescita dimensionale.

Si attende nel frattempo l'approvazione della Legge di Bilancio 2022 e l'attesa riforma fiscale.

Cordiali saluti.

per A.GI.SCO.

dott. Francesco Lerro